

AVVISO
FONDO DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI
INFORMAZIONI AGLI INVESTITORI

(ai sensi dell'articolo II.1.6 del Regolamento BCSM n. 2025-04 – Fondo di indennizzo degli investitori)

Adesione al fondo

Erwidcol Financial Services S.p.A. aderisce al Fondo di Indennizzo degli Investitori. Si tratta del sistema di indennizzo degli investitori istituito nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 100-bis della legge n. 165/2005, di cui al Regolamento BCSM n. 2025-04.

Funzionamento del fondo e casi di intervento del fondo

Tale fondo, gestito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino attraverso uno specifico Organo di Gestione, è finalizzato ad indennizzare gli investitori iscritti allo stato passivo definitivo del prestatore di servizi di investimento posto in liquidazione coatta amministrativa, qualora quest'ultimo non sia in grado di far fronte ai propri obblighi, ossia di restituire a ciascun investitore le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari di sua pertinenza.

Qualora il prestatore di servizi di investimento in liquidazione coatta amministrativa sia una banca, le eventuali somme liquide degli investitori sono protette esclusivamente dal Fondo Depositanti, e le due garanzie non sono tra loro cumulabili.

Investitori indennizzabili

Hanno diritto ad esser indennizzati dal Fondo gli investitori (persone fisiche o giuridiche) che:

- a) hanno effettuato operazioni di investimento presso il prestatore di servizi di investimento posto in liquidazione coatta amministrativa;
- b) sono iscritti nello stato passivo definitivo del prestatore di servizi di investimento in liquidazione coatta amministrativa;
- c) basandosi sul complessivo quadro informativo a disposizione dei Commissari della liquidazione coatta amministrativa, non otterranno la restituzione delle somme di denaro e/o degli strumenti finanziari di loro competenza, almeno non in una prospettiva temporale di breve periodo;
- d) hanno presentato regolare domanda di ammissione al Fondo entro la scadenza fissata (sei mesi dalla comunicazione del Commissario);
- e) rinunciano, nella misura dell'indennizzo ricevuto, a qualunque credito o rimborso nei confronti del prestatore di servizi di investimento in liquidazione coatta amministrativa, in favore del Fondo, anche attraverso la surroga di quest'ultimo.

Esclusioni

Sono esclusi da qualsiasi indennizzo:

1. i soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservate ai sensi della legge n. 165/2005 (banche, società finanziarie, SG, ecc.);
2. i soggetti esteri che svolgono attività equivalenti a quelli di cui al punto precedente;
3. i fondi pensione;
4. gli organismi di investimento collettivo;
5. gli enti pubblici;
6. con riferimento al prestatore di servizi di investimento in liquidazione coatta amministrativa:
 - gli azionisti, se detengono almeno il 5 per cento del capitale;
 - gli esponenti aziendali e le persone con compiti direttivi, in carica nei due anni precedenti al provvedimento di liquidazione;

- la società di revisione ed i revisori contabili che ne hanno certificato il bilancio negli ultimi due esercizi precedenti al provvedimento di liquidazione;
 - i soggetti che, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sono mai stati identificati ai sensi della normativa antiriciclaggio;
 - i soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o di omologhe autorità estere in relazione a violazioni che hanno concorso a determinare la liquidazione coatta amministrativa del prestatore di servizi di investimento;
 - i soggetti condannati in via definitiva a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla liquidazione coatta amministrativa del prestatore di servizi di investimento, disposti dalle proposte Autorità sammarinesi o estere.
7. i soggetti condannati in via definitiva per reato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in San Marino o all'estero;
 8. il coniuge, il soggetto legato da unione civile ed il convivente more uxorio delle persone fisiche individuate ai punti precedenti.

Livello di indennizzo previsto

Il limite massimo dell'indennizzo liquidabile per ciascun investitore è pari ad Euro 20.000, indipendentemente dal numero dei rapporti contrattuali di competenza dell'investitore stesso.

Rimandi

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda al Regolamento BCSM n. 2025-04 – Fondi di Indennizzo degli Investitori.

San Marino, 5 novembre 2025

Erwidcol Financial Services S.p.A.